

**REGOLAMENTO (CE) N. 44/94 DELLA COMMISSIONE  
dell'11 gennaio 1994**

**che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Egitto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1030/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo alla conclusione dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto<sup>(1)</sup>, in particolare il paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere relativo all'articolo 13 dell'accordo,

considerando che lo scambio di lettere di cui al regolamento (CEE) n. 1030/77 prevede che l'elemento mobile del prelievo, calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione<sup>(2)</sup>, relativo al regime d'importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, sia diminuito di un importo fissato ogni trimestre dalla Commissione; che tale importo deve essere uguale al 60 % della media degli elementi mobili dei prelievi validi nei tre mesi precedenti il mese durante il quale l'importo stesso è fissato;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 1994.

considerando gli elementi mobili applicabili ai prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40 dei mesi d'ottobre, novembre e dicembre 1993,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo menzionato al paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere di cui al regolamento (CEE) n. 1030/77, di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Egitto, è fissato in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 126 del 23. 5. 1977, pag. 1.

(2) GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29.